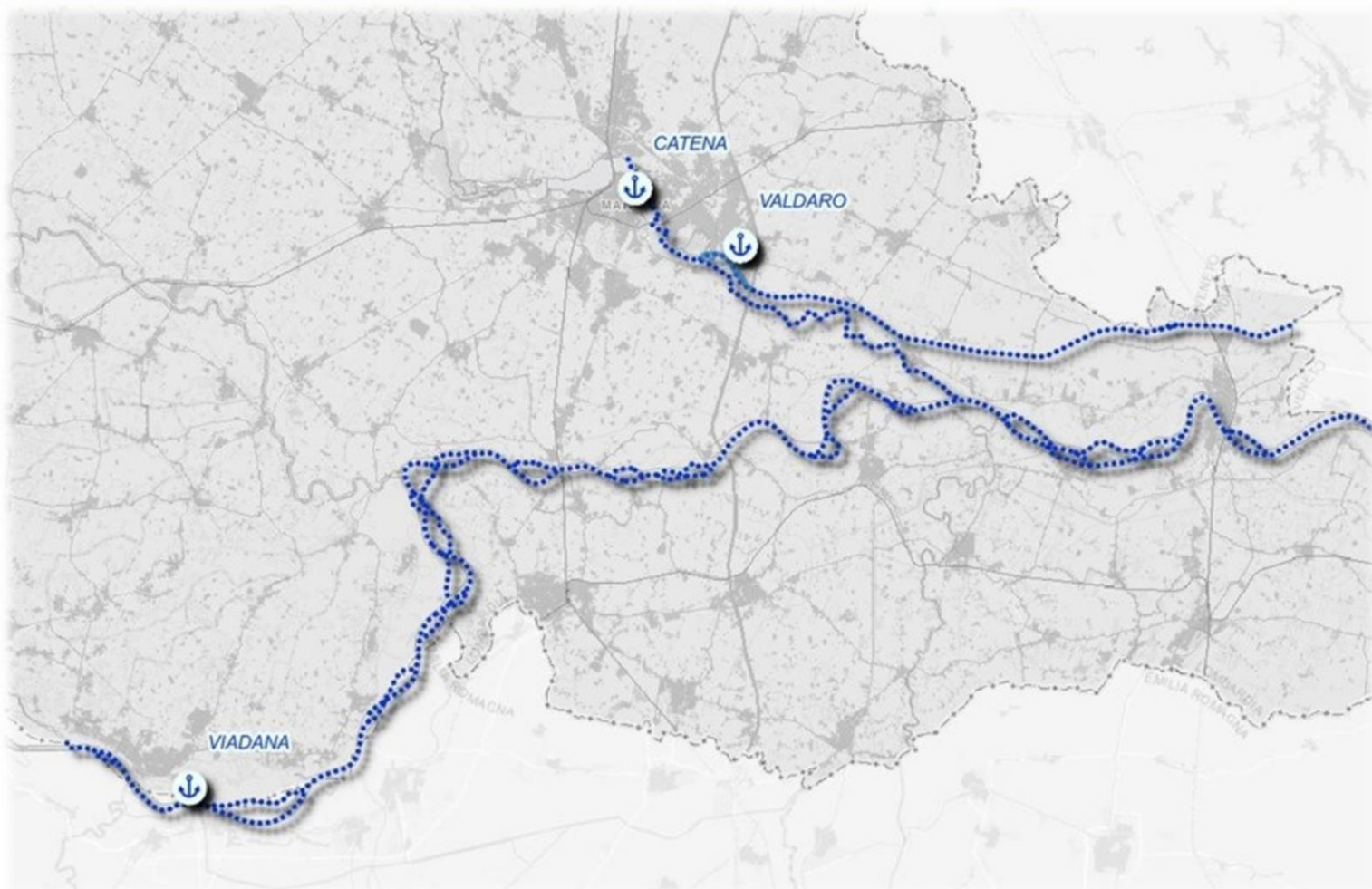


PIANO REGOLATORE PORTUALE dei porti e zone portuali dell'Area di Mantova Adeguamento ai sensi della L.R. 30/2006



TIPO

Elaborato normativo

DATA

Novembre 2024-Adottato in via definitiva con D.C.P. n. 39 del 09/12/2024

NORME TECNICHE

Sommario

Capo I – Generalità del Piano Regolatore Portuale.....	2
Art. 1 - Oggetto e finalità	2
Art. 2 - Elaborati	2
Art. 3 - Modifiche e varianti	3
Art. 4 - Efficacia giuridica	4
Capo II – Assetto e articolazione dell’ambito portuale	4
Art. 5 - Ambito portuale e sotto-ambiti	4
Art. 6 - Opere infrastrutturali, destinazioni principali, attività e funzioni	5
Art. 7 - Unità di intervento	8
Art. 8 - Mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche	8
Capo III – Attuazione del Piano Regolatore Portuale.....	9
Art. 9 - Strumenti e parametri attuativi	9
Art. 10 - Procedure paesaggistiche e ambientali	10
Art. 11 - Regolamentazione dell’attività portuale	11
Art. 12 - Comitato tecnico di coordinamento e risoluzione dei problemi tecnici	11
Art. 13 - Criteri di raccordo con altri Enti per l’esecuzione delle opere	11
Art. 14 - Altre disposizioni di riferimento	12

Capo I – Generalità del Piano Regolatore Portuale

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Piano Regolatore Portuale (PRP), redatto ai sensi della L.R. 30/2006 e s.m.i., rappresenta il quadro di riferimento territoriale e funzionale per dare progressiva attuazione agli indirizzi strategici assunti dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Mantova all'interno del Piano Territoriale Regionale (PTR), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano Generale del Sistema Idroviario del Nord, per lo sviluppo del Porto di Mantova.
2. Il PRP ha carattere di piano direttore strategico e di programma delle opere e degli interventi previsti nell'ambito portuale, indirizzando a tal fine le decisioni degli enti preposti.
3. Il PRP costituisce piano d'area provinciale, quale strumento diretto di attuazione e gestione del PTCP, ai sensi del comma 1 dell'art. 5.1 degli Indirizzi Normativi del PTCP.
4. Il PRP, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e in conformità con gli strumenti urbanistici e paesistici vigenti, definisce:
 - a. l'inquadramento territoriale e infrastrutturale d'area vasta del porto;
 - b. il perimetro di pertinenza dell'ambito portuale, articolato in sotto ambiti;
 - c. l'assetto complessivo del porto, specificandone le principali destinazioni d'uso e infrastrutture;
 - d. le unità d'intervento, quali comparti omogenei e unitari di progettazione, sviluppo e attuazione;
 - e. le attività e le funzioni da realizzare nelle unità di intervento del porto;
 - f. le aree e le misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.
5. Il PRP individua all'interno dell'ambito portuale le aree a prevalente funzione urbana e prevede le modalità di integrazione degli interventi del porto operativo con il contesto esterno, per quanto riguarda le connessioni infrastrutturali, le mitigazioni e il paesaggio.

Art. 2 - Elaborati

1. Il Piano Regolatore Portuale si compone dei seguenti elaborati:
 - A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 - B. NORME TECNICHE complete dell'allegato:
 1. Procedure e condotte operative
 - C. TAV. 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE (1:50.000)
 - D. TAV. 2 – INQUADRAMENTO INFRASTRUTTURALE (1:50.000)
 - E. TAV. 3 – AMBITO E SOTTOAMBITI (1:10.000)
2. Il PRP è assoggettato a Valutazione Ambientale (VAS) e a Valutazione d'Incidenza (VIC), ai sensi della legislazione vigente, ed è pertanto corredato dai seguenti elaborati:

F. RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA di VAS, completi degli allegati:

1. STUDIO D'INCIDENZA
2. STUDIO DI TRAFFICO
3. TAV.4 – UNITÀ D'INTERVENTO (1:10.000)
4. SCHEDE DELLE UNITA' D'INTERVENTO

G. PARERE MOTIVATO AMBIENTALE

H. DICHIARAZIONE DI SINTESI

3. Tutti gli elaborati del PRP possono essere aggiornati, modificati e integrati con le modalità e le procedure di cui all'art. 3.

Art. 3 - Modifiche e varianti

1. In conformità con l'art. 17 della LR 12/2005 e in coerenza con l'art. 9 degli Indirizzi Normativi del PTCP, il PRP individua e disciplina quattro tipologie di variazioni:

- a) correzioni e aggiornamenti;
- b) adeguamenti tecnico – funzionali;
- c) recepimenti di atti sovraordinati e condivisi;
- d) varianti generali e parziali del piano.

2. Costituiscono correzioni e aggiornamenti del PRP:

- e) le correzioni di errori materiali contenuti nella documentazione prodotta.
- f) l'aggiornamento dello stato di fatto operato dai Comuni nei PGT, da altro ente o dalla Provincia stessa in strumenti di settore e a maggior dettaglio.

3. Costituiscono adeguamenti tecnico – funzionali le modifiche e le integrazioni, coerenti con gli obiettivi e le strategie del PRP che:

- a) non comportino variazioni significative al perimetro dell'ambito portuale e delle unità di intervento;
- b) non comportino variazioni significative allo schema generale di assetto del piano, ovvero alle destinazioni principali e ai corridoi infrastrutturali previsti;
- c) risultino compatibili con la presente disciplina e con quella degli strumenti di pianificazione territoriale o di maggior dettaglio di livello regionale e/o provinciale e/o comunale, vigenti.

4. Costituiscono recepimenti di atti sovraordinati e condivisi:

- a) il recepimento di disposizioni e contenuti della normativa nazionale e regionale, del PTR, dei Piani d'Area Regionali, dei Piani Regionali di Settore e di altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata;
- b) il recepimento di disposizioni e contenuti dei PTC dei parchi naturali e regionali, nonché dei piani di gestione delle aree protette;
- c) il recepimento di disposizioni e contenuti del PTCP, dei Piani provinciali di Settore, degli Strumenti diretti di attuazione e gestione del PTCP, di altri strumenti di concertazione tra enti.

- d) il recepimento di disposizioni e contenuti dei PGT dei Comuni e di determinazioni a maggior definizione operate in strumenti a maggior dettaglio.
- e) il recepimento e l'aggiornamento di progetti pubblici e di pubblica utilità proposti dai Comuni, da altro ente o dalla Provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio.

5. L'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, dei Comuni, del Parco del Mincio e della Regione Lombardia, di atti di pianificazione, programmazione e progettazione di cui al comma 4 e comunque previsti dalla normativa vigente, comporta modifica e/o variante al PRP.

6. La partecipazione e assenso della Provincia all'approvazione degli atti di cui al comma 5, avviene nelle forme previste dall'ordinamento provinciale e dalle eventuali disposizioni normative in materia, anche tramite Valutazione di Compatibilità che ne attesta la coerenza con le strategie generali del PTCP e del PRP.

7. Le modifiche e integrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono assunte nel PRP con atto del Dirigente Responsabile dell'Autorità Portuale, pubblicate su Web e comunicate alla Regione Lombardia, ai Comuni interessati e al Parco del Mincio.

8. Le varianti al Piano Regolatore Portuale diverse da quelle di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono soggette alla procedura prevista per l'approvazione del Piano (L.R. 30/2006).

Art. 4 - Efficacia giuridica

1. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente per l'attuazione dei programmi e degli interventi nel porto: l'ambito portuale e i sotto ambiti, le destinazioni principali, i corridoi e i tracciati delle opere infrastrutturali, di cui al successivo art. 6, nonché le opere a verde e ricreative, contenuti in tavola 3 - Ambiti e sotto Ambiti.

2. Gli atti di approvazione dei singoli progetti infrastrutturali, insediativi e ambientali, determinano il disegno delle infrastrutture e del porto e costituiscono aggiornamento del PRP, rettificando i contenuti del piano (sotto-ambiti, unità di intervento).

Capo II – Assetto e articolazione dell'ambito portuale

Art. 5 - Ambito portuale e sotto-ambiti

1. L'ambito portuale, rappresentato in tavola 3, definisce il perimetro e l'area di pertinenza e applicazione del PRP.

2. L'ambito portuale è articolato in sotto ambiti, rappresentati in tavola 3, ovvero:

- a) un sotto ambito Area di Navigazione che comprende la darsena portuale, il corso del canale e le aree d'acqua della conca;
- b) un sotto ambito Porto Operativo, l'area tecnico-operativa strettamente funzionale all'economia e all'efficienza delle attività portuali che comprende le banchine, i piazzali, le strutture e le attrezzature esistenti e previste, nonché le interconnessioni viarie e ferroviarie di collegamento con l'entroterra;

- c) un sotto ambito di Interazione Città – Porto, le aree per attrezzature, servizi e aree verdi in diretta connessione con le altre funzioni urbane ed extraurbane che comprende le aree riservate alla valorizzazione paesaggistica e ambientale. Nel sotto ambito di interazione città-porto non sono ammesse variazioni dell'assetto piano altimetrico esistente, fatte salve modifiche e integrazioni di cui all'art. 3 commi 2, 3, 4 e 5 o diverse prescrizioni derivanti dagli strumenti attuativi approvati dal Comune o da altri strumenti approvati con parere del Comune.

Art. 6 - Opere infrastrutturali, destinazioni principali, attività e funzioni

1. Il PRP definisce in tavola 3 lo schema di Assetto del Porto specificando le opere infrastrutturali e le destinazioni d'uso principali dell'Ambito Portuale.
2. Costituiscono opere infrastrutturali: gli assi e i nodi stradali, ferroviari, di navigazione e ciclabili, le banchine di approdo, gli interventi di mitigazione connessi, gli altri servizi pubblici.
3. Costituiscono opere infrastrutturali strategiche di previsione e programmazione:
 - Il completamento della banchina pubblica d'interscambio sui lati est e sud della darsena di Valdaro
 - la piattaforma ferroviaria di scambio intermodale nell'area retroportuale di Valdaro
 - Il completamento dei raccordi ferroviari sul lato est ed ovest della darsena di Valdaro
 - il corridoio stradale di accesso est al porto dalla ex SS 482 – Ostigliese comprensivo degli interventi mitigativi e compensativi
 - la viabilità di connessione tra il porto e il parcheggio TIR che verrà realizzato da Autobrennero in fregio all'A 22
 - gli interventi di viabilità di accesso ovest al porto di Valdaro dalla SP ex SS 482 Ostigliese
 - la pista ciclabile tra l'abitato di Formigosa, la ex SS 482 Ostigliese e il Valdaro Business Center
 - le opere di mitigazione e compensazione del Bosco di Formigosa e della Penisola Conca
4. L'ambito portuale, oltre che in sotto ambiti, è articolato in aree con le seguenti destinazioni principali ed attività:

<i>Destinazioni principali</i>	<i>Attività e funzioni previste e prevedibili</i>
--------------------------------	---

Sotto ambito Aree di navigazione

Aree di navigazione	• Darsena del porto • Canale • Mandracchi della conca di navigazione • Vasca di concata della conca di navigazione • Darsena Polimeri • Campo boa • Servizi di navigazione
---------------------	--

Sotto ambito Porto Operativo

Aree di trasporto e interscambio <i>Nelle aree di trasporto e interscambio, per la logistica, attività produttive e cantieristica vengono svolte le operazioni portuali (il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale) e i servizi portuali (prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali).</i>	• Area di interscambio banchina • Centro intermodale • Area Ro-Ro – roll-on/roll-off (carico gommato e mezzi su ruote senza ausilio di mezzi meccanici) • Raccordo ferroviario • Strada • Piazzale • Parcheggio • Servizi per la logistica e il trasporto connessi con l'utilizzo delle vie d'acqua
Aree per logistica, attività produttive e cantieristica <i>Nelle aree di trasporto e interscambio, per la logistica, attività produttive e cantieristica vengono svolte le operazioni portuali (il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale) e i servizi portuali (prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali).</i>	• Insediamenti per la logistica che prevedono il progressivo trasporto via acqua • Stoccaggio containers e stoccaggi mobili • Cantieristica • Bacino di carenaggio • Deposito e trattamento/recupero inerti • Insediamenti del Polo cerealicolo • Insediamenti di Metalmeccanica/Metallurgia • Carichi eccezionali • Stoccaggio e trasporto merci speciali ADR/RID/ADN • Insediamenti polifunzionali

Sotto ambito di interazione città-porto

Aree per attività connesse alle funzioni urbane	• Terziario e servizi • Attività economiche
Aree verdi e ricreative <i>Negli ambiti per la mitigazione sono ammessi solo interventi destinati a barriere verdi, collinette di contenimento visivo e acustico</i>	• Mitigazione ambientale • Compensazione ambientale/bosco • Verde attrezzato • Piste e percorsi ciclabili • Infrastrutture e servizi turistico-ricreativi

5. Nelle aree destinate al porto operativo (logistica, attività produttive e cantieristica) sono ammesse, ancorché gestite da operatori privati, le attività portuali, le attività di movimentazione merci, le attività connesse alla logistica industriale (spedizioni, imballaggio, distribuzione, piccole lavorazioni, ecc.), eventuali servizi accessori come uffici, ristoro e ospitalità, le attività connesse con la cantieristica navale.

6. Tali attività dovranno utilizzare l'idrovia o, in alternativa, prevedere nel proprio piano di sviluppo un progressivo utilizzo dell'idrovia. Il piano di sviluppo dovrà essere sottoposto a verifica da parte della Provincia di Mantova, con l'obiettivo di agevolare l'insediamento di attività che utilizzano il trasporto su acqua e di ridurre il traffico su gomma.

7. Nelle aree di interscambio e nelle aree pubbliche o di uso pubblico è ammessa la sola installazione di strutture temporanee, finalizzate alla protezione e movimentazione delle merci in transito. Dette strutture avranno un ingombro e una collocazione tali da non intralciare e consentire il transito in sicurezza dei mezzi di trasporto e di movimentazione.

8. Sulle banchine le merci potranno anche essere stoccate per un periodo di tempo a scadenza, da specificare in apposita convenzione. Lo stoccaggio provvisorio non dovrà impedire la mobilità dei mezzi nelle aree pubbliche o di uso pubblico. È in ogni caso esclusa la possibilità di interrompere la fruibilità dell'intera banchina con recinzioni.

9. Il deposito e la movimentazione di merci speciali può essere attuato solo nel sotto ambito porto operativo ed in particolare nell'area dedicata e nel rispetto delle condizioni contenute nel documento "Procedure e condotte operative" di cui al successivo art. 11.

10. Si definiscono Strutture Temporanee per attività portuali:

- cavane per coperture provvisorie per lo stoccaggio di materiale sfuso o in colli che temono l'umidità;
- cavane o tettoie per coperture provvisorie di aree destinate all'assemblaggio di colli di carpenterie o altri pezzi eccezionali fuori sagoma e fuori peso;
- silos per stoccaggio temporaneo di materiale in banchina;
- serbatoi per sfusi o liquidi da lasciare temporaneamente in banchina;
- nastri trasportatori e impianti per il tiro da stiva a banchina e viceversa;
- piastre per la pesatura delle merci;
- buche per lo scarico di materiale sfuso;
- imbarcazioni in fase di manutenzione di qualunque sagoma e peso;
- pipeline, pompe e macchine per la movimentazione di liquidi;
- benne a Derrik di sollevamento;
- macchine insacchettatrici e per la formazione di burghe o altri assemblaggi di materiale di diversa natura;
- mezzi d'opera per trasporti di cava;
- hangar o strutture pneumatiche;
- ogni altro impianto che ha la caratteristica di poter essere rimosso in ogni momento o che non permanga in porto per più di otto mesi (con riferimento al Regolamento Edilizio Comunale).

11. Si definiscono Strutture Permanenti per attività portuali: capannoni, edifici, impianti, attrezzature e strutture stabili.

12. Si definiscono Infrastrutture: strade, raccordi ferroviari e banchine, compresi gli ambiti di sosta dei veicoli, corridoi tecnologici, struttura della conca di navigazione.

13. Tutti gli interventi sono soggetti alle procedure previste nei Regolamenti Edilizi Comunali (CIA, DIA, permesso di costruire).

Art. 7 - Unità di intervento

1. Le unità di intervento, rappresentate in tavola 4, definiscono priorità e progettazione unitaria degli interventi e delle opere.
2. Le “Schede delle unità di intervento” riportano la descrizione, la rappresentazione, l'attuazione e la valutazione di ciascuna unità di intervento e delle eventuali alternative, contengono le relative misure mitigative/compensative e/o prescrizioni da ottemperare in fase di pianificazione e progettazione, hanno carattere di monitoraggio, attuazione e gestione delle opere e costituiscono Allegato al Rapporto Ambientale.
3. Le schede di cui al comma 2 possono essere aggiornate e modificate a cura del Dirigente dell'Autorità Portuale con la procedura di cui all'art. 3, comma 7.

Art. 8 - Mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche

1. La realizzazione di nuove opere in ambito portuale che comporti la trasformazione di aree boscate e di unità ecosistemiche (zone umide artificiali, nuclei boscati, arbusteti, vegetazione riparia) dovrà prevedere il ricorso alla compensazione, con interventi di entità commisurata alla trasformazione degli ambiti naturali stessi. Dovrà essere puntualmente quantificata e compensata anche l'impermeabilizzazione/trasformazione del suolo generata dalla realizzazione del progetto, in quanto determina la perdita delle funzioni ecosistemiche di tale risorsa. Le misure di compensazione ambientale potranno essere realizzate anche in luogo distinto dalla sede del progetto. Costituiscono riferimento, per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica, il nuovo allegato D5 del PTCP “Criteri di mitigazione e compensazione ambientale” e i criteri di compensazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio, per la trasformazione delle unità ecosistemiche anche non classificate come “bosco” ai sensi di legge, allo scopo di costituire nuovi elementi di qualità ecologica, d'intesa con il Parco del Mincio e i Comuni.
2. Nell'attuazione delle opere a verde, sia di carattere ecologico/compensativo, sia con funzioni mitigative e ricreative, al fine di garantire il successo degli impianti e la migliore integrazione ambientale e paesaggistica nel contesto locale, vengano impiegate esclusivamente specie arboree e arbustive autoctone e idonee alla crescita.
3. Tutti gli interventi, dovranno perseguire un corretto inserimento paesistico, prevedendo l'uso di materiali a basso impatto ambientale e di sistemi costruttivi volti al risparmio energetico, idrico e delle risorse ambientali, prevedendo soluzioni progettuali di edilizia ecosostenibile.
4. I fronti dei fabbricati dovranno essere di tipo intonacato, tinteggiato nei colori delle acque e delle terre naturali o, in alternativa, risolte con materiale ligneo, “giardini verticali” od altri materiali innovativi in grado di dialogare con il contesto.
5. Le sistemazioni esterne dovranno prestare particolare attenzione alla scelta delle pavimentazioni orientandosi verso quelle a basso impatto ambientale e paesistico, nonché prevedere l'inserimento di verde tecnico (ad esempio per la sistemazione delle scarpate).

Analogamente, dovranno essere predisposti adeguati interventi mitigativi (barriere a verde arbustivo od arboreo, ecc) anche di tipo mobile.

Capo III – Attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 9 - Strumenti e parametri attuativi

1. Attraverso il Piano Operativo Triennale, di cui all'art. 9, comma 3 della L. 84/94 e s.m.i., e/o il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di cui al D. Lgs. 36/2023, vengono individuate le azioni e i programmi di intervento da sviluppare nel triennio al fine di assicurare il coerente perseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano Regolatore Portuale; nell'ambito del Piano Regolatore Portuale è sempre ammessa l'attivazione di procedure per la realizzazione di opere pubbliche.

2. Per l'attuazione di interventi o ambiti di particolare complessità, gli enti e i soggetti interessati possono prevedere il ricorso ad accordi di programma o altre forme negoziali, individuando gli obiettivi e le prestazioni da conseguire.

3. Per gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, il piano attuativo dovrà prevedere in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con il Parco del Mincio, la Provincia di Mantova e il Comune competente, l'assetto planivolumetrico del comparto comprensivo delle aree scoperte e della nuova soluzione viabilistica indotta dall'intervento, oltre alla definizione dei principali materiali di finitura.

4. Per gli interventi soggetti a titolo abilitativo diretto o convenzionato da parte del Comune, lo stesso è soggetto a parere della Provincia di Mantova con le procedure di cui all'art. 3 comma 6.

5. I parametri attuativi delle aree poste nell'ambito portuale sono definiti dalle NTA del PGT vigente dei Comuni interessati. Sono comunque fatti salvi i Piani Attuativi comunali vigenti.

6. In caso di attività edilizia della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 380/2001, per cui non sono soggette a titolo abilitativo le seguenti opere:

- a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
- c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 10 - Procedure paesaggistiche e ambientali

1. Parti dell'ambito portuale sono assoggettate a specifica tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, pertanto tutti gli interventi previsti al loro interno che alterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici dovranno essere preliminarmente autorizzati ai sensi dell'art. 21 (tutela monumentale) e/o dell'art. 146 (tutela paesaggistica) del Decreto stesso.

1 bis. Per tutte le opere previste in aree di elevato potenziale archeologico o comunque comportanti movimento terra, scavi o interventi nel sottosuolo dovrà essere acquisito il parere della competente soprintendenza sotto il profilo della salvaguardia del patrimonio archeologico e dell'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari (ai sensi di: D.Lgs. n.42/2004, Direttiva 1985/337/CEE, Direttiva 2001/42/CE, D. Lgs. n. 36/2023 e loro s.m.i).

1 ter. In caso di ritrovamenti archeologici fortuiti, dovrà essere inviata tempestiva comunicazione alla competente soprintendenza, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004.

2. In relazione alla Rete natura 2000, per gli interventi da realizzare all'interno dell'ambito portuale dovrà essere valutata, di volta in volta, la necessità di assoggettamento del progetto a Valutazione d'incidenza ai sensi della DGR 5523 del 16/11/2021 di Regione Lombardia, previa richiesta all'ente gestore; eventuali azioni di potenziale incidenza indiretta sul sito Vallazza (promozione/incremento della navigazione) dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione d'incidenza.

2 bis. Per quanto riguarda le attività di navigazione interferenti col Sito Vallazza dovranno essere attuate le seguenti misure di mitigazione nel rispetto del Regolamento del Piano di Gestione: la navigazione dovrà mantenersi all'interno di un canale di 50 metri di sezione (area navigabile), la velocità massima di navigazione dal ponte di Diga Masetti al ponte sull'autostrada A22 dovrà mantenersi pari a 2,70 nodi, equivalenti a 5 km/h, dovrà essere attuato un piano di monitoraggio biennale dell'habitat 3150 volto a definire lo stato delle forme di pressione complessive ed il cui esito potrà comportare ulteriori limitazioni alla velocità di navigazione, dovrà essere attuato un piano di monitoraggio biennale delle popolazioni di ardeide, devono essere rispettate le norme di cui alla parte IV, artt. 15/20, del Regolamento, è previsto il divieto di utilizzo di strumenti con emissioni luminose, dovranno essere rispettati i percorsi di navigazione (zone D).

2 ter. I singoli progetti ricompresi nel PRP, preliminarmente alla loro autorizzazione, dovranno essere sottoposti alle procedure valutative ambientali previste dalla Parte II del D. Lgs 152/06 e s.m.i e dalla l.r. 5/2010 e s.m.i, qualora rientrino nelle categorie progettuali elencate nelle norme richiamate, al fine di valutare e adeguatamente mitigare/compensare gli impatti generati sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Le singole procedure valutative andranno puntualmente individuate dal soggetto proponente a seconda della tipologia di intervento oggetto di autorizzazione.

3. Il Rapporto ambientale (Schede UI) individua possibili interazioni ambientali per tipi di attività svolte e prevede interventi mitigativi o procedure da mettere in atto per il miglioramento ambientale che devono essere rispettate nelle fasi di

pianificazione/progettazione degli interventi in ambito portuale, di realizzazione degli stessi e di svolgimento delle singole attività. La verifica del rispetto di quanto indicato deve essere svolta nell'ambito di ogni singola procedura attuativa (approvazione opera pubblica, piano attuativo o accordo di programma, autorizzazione diretta).

5. L'insediamento e l'esercizio di attività nell'ambito portuale è subordinato alla acquisizione dei titoli abilitativi/autorizzativi previsti dalle disposizioni vigenti, tra cui il Regolamento Locale di Igiene dei Comuni in materia di industrie insalubri di prima classe.

Art. 11 - *Regolamentazione dell'attività portuale*

1. Il documento "Procedure e condotte operative" contiene la regolamentazione per la gestione e la sicurezza delle attività portuali e costituisce Allegato alle presenti norme.

2. Le imprese concessionarie e le imprese autorizzate sono tenute al rispetto di quanto indicato e prescritto in tale documento che regola l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, nonché le attività amministrative e di controllo ad esse collegate, tenendo conto degli obiettivi per la sicurezza e l'igiene del lavoro e per l'ambiente tramite la prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento.

3. Il documento di cui al comma 1 è soggetto a revisione periodica a cura del Dirigente dell'Autorità Portuale con la procedura di cui all'art. 3, comma 7.

Art. 12 - *Comitato tecnico di coordinamento e risoluzione dei problemi tecnici*

1. Per operare verifiche, approfondimenti e azioni amministrative inerenti il completamento e il futuro sviluppo dell'ambito portuale viene costituito un Comitato Tecnico di Coordinamento tra Comuni interessati, Provincia, Regione / STER di Mantova, Parco del Mincio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, AIPO e Consorzio di Bonifica Territori del Mincio.

2. Tale Comitato potrà essere convocato da almeno uno degli enti partecipanti quando venga ritenuto necessario.

Art. 13 - *Criteri di raccordo con altri Enti per l'esecuzione delle opere*

1. Al fine di individuare eventuali interferenze delle opere previste all'interno dell'ambito portuale con reti o elementi infrastrutturali esistenti o previsti sul territorio e di assolvere ad ogni adempimento operante, il Soggetto proponente e/o realizzatore degli interventi dovrà condividere le progettualità, in considerazione del livello di avanzamento, con gli Enti gestori dei singoli sistemi ed ottenere le autorizzazioni di competenza.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli Enti da consultare sono: RFI, gestori delle strade, SNAM, Sei, Tea, altri gestori dei servizi e sotto-servizi, Consorzi di Bonifica.

Art. 14 - *Altre disposizioni di riferimento*

1. Per quanto riguarda le ferrovie deve essere garantito il rispetto del Titolo III del DPR n. 753/80, in particolare artt. 49 e 58, recante disposizioni in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario.
2. Per quanto riguarda la tutela e la sicurezza delle opere idrauliche in Porto Catena deve essere prevista una fascia di rispetto di 15 mt ad est di Ponte Arlotto e garantito l'accesso costante all'impianto idrovoro da parte degli operatori del Consorzio di Bonifica.
3. Per quanto riguarda i progetti infrastrutturali che interessano la viabilità provinciale dovrà essere richiesto specifico parere preliminare all'Area Lavori Pubblici della Provincia di Mantova nelle successive fasi di pianificazione attuativa/progettazione.